

REGOLAMENTO (CE) N. 2268/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2737/90⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Con la decisione 90/480/CEE⁽³⁾, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali in merito al prodotto oggetto delle misure.
- (2) In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94⁽⁴⁾, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in questione.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 610/95⁽⁵⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 ed ha istituito un dazio definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso. In seguito ad un riesame avviato conformemente all'articolo

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/95 (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).

(3) GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59.

(4) GU L 248 del 23.9.1994, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/95 (GU L 14 del 20.1.1995, pag. 1).

(5) GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1.

11, paragrafo 2, del regolamento di base (l'inchiesta precedente ai fini del riesame), con il regolamento (CE) n. 771/98⁽⁶⁾, le misure sono state prorogate di altri cinque anni.

2. L'inchiesta attuale

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese⁽⁷⁾, il 9 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata da Eurométaux (il richiedente) a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre l'80 %, della produzione comunitaria totale. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.
- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base⁽⁸⁾.

3. Richiesta di riesame intermedio

- (6) Il 25 novembre 2003, la Commissione ha ricevuto anche una richiesta di riesame intermedio da parte del richiedente, a nome dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.
- (7) Il richiedente sostiene che è apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Secondo il richiedente, il nuovo tipo di prodotto, pur non essendo soggetto alle misure, fa parte del prodotto in questione. Il richiedente afferma pertanto che le misure esistenti non sono più sufficienti a controbilanciare il dumping pregiudizievole e che l'ambito di applicazione delle misure dovrebbe essere modificato in modo tale che il nuovo tipo di prodotto rientri nella definizione di prodotto.

(6) GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1.

(7) Regolamento (CE) n. 1094/2002 della Commissione (GU C 166 del 12.7.2002, pag. 2).

(8) GU C 84 dell'8.4.2003, pag. 2.